

**Circoli Nautici : trattamento fiscale dell' ormeggio .**

Di recente la Commissione Tributaria Regionale del Veneto Trento con Sentenza n. 41 del 18.09.2013 si è espressa in merito al trattamento fiscale delle somme versate da parte dei soci di un circolo velico affiliato alla FIV a titolo di rimessaggio / ormeggio dei natanti .

Il Circolo Vela Arco infatti nel 2003 era stato oggetto di PVC di accertamento sulla base del presupposto che le somme pagate da parte dei soci del circolo per il rimessaggio / ormeggio sia assoggettabile ad IVA sulla presunzione della natura commerciale di tale attività .

Il Circolo Vela Arco impugnava gli atti di accertamento e dopo un faticoso contenzioso è arrivato ad ottenere la Sentenza ora in commento nel cui contesto è stata annullata la pretesa erariale nel cui ambito la Sentenza sopra richiamata fissa alcuni importanti principi .

Le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla FIV devono essere titolari di una concessione demaniale per l'accesso al mare; accesso al mare organizzato con pontili, scivoli, comunque con una struttura finalizzata a fornire ai soci il servizio di ormeggio delle barche di proprietà del circolo o dei soci .

Occorre evidenziare che preliminarmente l'attività sportiva del circolo deve essere effettivamente svolta nel rispetto dei rigidi principi che identificano l'associazione sportiva quanto dire che l'attività sportiva sia svolta realmente per esempio con l'organizzazione di regate ed eventi finalizzate alla promozione dello sport della vela ed incardinate in un contesto sportivo in cui gli atleti possano praticare la disciplina sportiva .

Nella pratica di questa disciplina sportiva l'utilizzo dei mezzi nautici – natanti ed imbarcazioni – è strutturalmente collegato e di conseguenza il servizio di ormeggio / rimessaggio degli stessi è funzionale al raggiungimento dello scopo del circolo velico del che tale attività erogata a favore dei soci non è svolta nell'esercizio di un'attività commerciale bensì nell'esecuzione delle specifiche finalità del circolo di promozione e divulgazione dello sport della vela .

Per qualsiasi informazione o maggior approfondimento lo Studio è a disposizione per chiarimenti su appuntamento .

Cordiali saluti .

Tax Office Srl .

**Commiss. Trib. II grado Veneto Trento Sez. II, Sent., 18-09-2013, n. 41**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO  
SECONDA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:  
BIASI FABIO - Presidente  
PRESTA DOTT DOMENICO - Relatore  
GIULIANI DOTTOR ALDO - Giudice  
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 174/11  
- avverso la sentenza n. 141/5/05  
emessa dalla Commissione Tributaria di I GRADO di TRENTO  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TRENTO  
proposto dal ricorrente:  
CIRCOLO VELA ARCO  
VIA LUNGO SARCA 20 38062 ARCO TN  
difeso da:  
SALVINI LIVIA E DE GIROLAMO DAVIDE  
VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 11 00195 ROMA RM  
Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) I.V.A. 1998

**Svolgimento del processo**

Il Circolo Vela Arco riservava un'area, munita di recinzione e con idonee infrastrutture, al rimessaggio delle imbarcazioni dei soci e degli ospiti. L'Agenzia delle Entrate, ritenuta la natura commerciale di tale attività, rilevava la mancata applicazione dell'IVA sulle quote pagate dagli stessi soci in misura differenziata secondo le dimensioni delle imbarcazioni. Con avviso di accertamento notificato nel 2003, recuperava le imposte per l'anno 1998 e irrogava sanzioni.

Il Circolo Vela impugnava il provvedimento, sostenendo che l'attività non aveva natura commerciale, perché realizzata nel rispetto delle finalità perseguite per Statuto dall'Associazione sportiva dilettantistica.

La Commissione Tributaria adita, con sentenza n.45/01/2004, accoglieva il ricorso.

L'ufficio impugnava la citata sentenza.

La Commissione Tributaria di secondo grado, accogliendo i motivi di appello con decisione n. 141/05 del 30/11/2005, riteneva che il caso di specie potesse essere regolato dalla norma dell'art. 5 dei D.P.R. n. 633 del 1972 in tema di esercizio di imprese, in base alla quale l'attività dell'Associazione non sarebbe stata assoggettata ad imposta se, ai soci ed agli ospiti qualificati, il servizio di rimessaggio fosse stato offerto gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale. Tuttavia, poiché il presupposto per il riconoscimento di attività non commerciale non era stato provato dalla ricorrente, appariva legittimo il recupero d'imposta dell'Ufficio.

L'Associazione ricorreva dinanzi alla Suprema Corte. Censurava la riferita sentenza, per avere il Giudice di appello erroneamente considerato il comma 5 dell'art. 4, diretto a regolare le Società di mero godimento, e non il comma 4 del medesimo articolo, riferito agli enti non commerciali come la ricorrente: un'associazione sportiva dilettantistica. Precisava, inoltre, che l'attività di rimessaggio era strettamente legata agli scopi del circolo velico; tanto, infatti, poteva evincersi dallo Statuto del medesimo Ente. Contestava, infine, il vizio di omessa motivazione.

Il Giudice di legittimità, con sentenza n.4626/11 del 22/12/2010, riconosceva al (...)ro velico la natura di associazione sportiva dilettantistica; inoltre, riteneva che il (...)zio di rimessaggio fosse una prestazione dietro

corrispettivo, resa a favore dei soci e di terzi ad essi parificati. Tuttavia, precisava il Giudice di legittimità, ciò che rileva è valutare se l'attività di rimessaggio dei natanti sia prevista o meno dallo statuto dell'ente e, in caso affermativo (ipotesi cui la legge collega l'esclusione della qualifica commerciale e, quindi, l'esenzione dall'IVA), in quale misura, potendo il ricovero per i periodi invernali assumere un valore diverso. Considerato che la questione non era stata affrontata dalla Commissione del secondo grado, omettendo l'esame di un punto essenziale della controversia, cassava la sentenza impugnata e rinviava per nuovo esame ad altra sezione di questa Commissione Tributaria.

Il Circolo Vela Arco riassume la causa, con atto depositato il 3/4/2013. Sosteneva l'illegittimità dell'accertamento e sottolineava che l'attività di rimessaggio, in quanto connaturata alle finalità istituzionali dell'ente, era esente dall'IVA. Ricordava che l'associazione era affiliata alla Federazione Italiana Vela e, pertanto, perseguiva il fine di divulgare l'attività sportiva velica (art. 2 Statuto). Per favorire questa finalità del Circolo e, quindi, consentire ai soci l'effettivo esercizio dell'attività sportiva, il circolo metteva a loro disposizione una specifica area adibita al rimessaggio.

La ricorrente ricordava il parere espresso dall'Amministrazione finanziaria in merito alle prestazioni di rimessaggio della Lega Navale italiana in favore dei propri soci, attività ritenuta pacificamente rientrare nelle finalità dell'ente, considerata la sua natura di associazione culturale e sportiva.

La parte ricorrente in riassunzione concludeva con la richiesta di rigetto dell'appello dell'Ufficio e di liquidazione in proprio favore delle spese, competenze e onorari di giudizio.

L'Ufficio si costituiva e controdeduceva. Dopo aver ricordato che appariva fondamentale comprendere se l'attività di rimessaggio fosse connaturata alla finalità istituzionale dell'ente, auspicava un esame attento con una interpretazione restrittiva dello Statuto del Circolo velico. A tal fine, faceva notare che il rimessaggio era consentito anche a canoe e barche da pesca, le quali alcuna connessione avevano con (...)port promosso dall'associazione. Allo stesso tempo, l'Ufficio sosteneva che tra i (...) i vantaggi riservati ai soci non era compreso il rimessaggio delle proprie imbarcazioni. Tale tesi si basava sul riscontro tra gli iscritti e le imbarcazioni ormeggiate o rimesse a terra. Richiedeva una valutazione anche del fattore tempo, durante il quale le imbarcazioni erano custodite nella struttura del Circolo velico.

In merito al servizio di ormeggio reso agli "ospiti", l'Ufficio chiedeva che i relativi ricavi fossero assoggettati ad imposta, perché non era stata provata l'appartenenza degli stessi, se cioè fossero tesserati di altri circoli di vela o se terzi estranei. Infine, escludeva che potesse avere una qualche rilevanza, nella presente causa, la Risoluzione ministeriale data alla Lega Navale Italiana.

In conclusione, l'Ufficio sosteneva che la prestazione di ormeggio e rimessaggio non rientrava nelle finalità istituzionali dell'associazione; comunque, che detta prestazione era connaturata solo in parte all'attività principale dello sport di vela; chiedeva, pertanto, che la decisione fosse adottata in conformità alle indicazioni date dalla Suprema Corte.

La Società ricorrente depositava altra memoria, per contestare le tesi di parte avversa.

La causa era chiamata all'udienza del 15/4/2013, presenti le parti costituite.

Udito il relatore sui fatti di causa e sulle questioni di diritto poste all'esame dal Giudice di legittimità, il Presidente ammetteva le parti alla discussione e precisazione delle rispettive conclusioni.

All'esito, riunito in camera di consiglio, il Collegio decideva come da dispositivo in atti.

#### **Motivi della decisione**

Le ragioni dell'Ufficio appellante non possono essere accolte.

Il Giudice di legittimità ha cassato la sentenza di secondo grado, rimettendo la causa ad altra sezione di questa Commissione tributaria, perché valuti se l'attività di rimessaggio dei natanti sia compresa nei principi statutari dell'Ente, tema non affrontato dal Giudice del merito.

Dai documenti versati in causa si apprende che il Circolo Vela Arco è dotato di un patrimonio sociale costituito da proprietà mobiliari e immobiliari. Queste ultime, così descrive il PVC del 31/10/2003, sono rappresentate da un'area con relative infrastrutture munite di recinzione per il rimessaggio delle imbarcazioni dei soci e di ospiti.

Il Circolo, per affermazione statutaria, è un'associazione sportiva affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV) e, per questo, soggetta alla verifica del possesso dei requisiti minimi, in base ai quali, oltre a dover essere

un'Associazione sportiva dilettantistica che pratica attività velica senza scopo di lucro, con espresso divieto di distribuire avanzi di gestione, fondi riserve o capitale, la stessa deve possedere anche "idonee attrezzature societarie e in particolare: idonea sede sociale e base nautica; ... possedere mezzi nautici di proprietà diretta o di soci tali da consentire lo svolgimento di attività velica sportiva e/o agonistica, didattica, diportistica e amatoriale" (Statuto FIV art. 4).

Il Circolo Vela Arco, in quanto affiliato FIV, ha adottato regole statutarie che impongono il rispetto di quei requisiti richiesti dalle norme e dalle direttive del CONI e dello Statuto e Regolamento della stessa FIV.

La sua organizzazione, pertanto, osserva quelle regole: il numero dei soci è di circa cento unità (superiore a venti); dispone di mezzi nautici propri e di proprietà dei soci, che consentono all'Ente di poter svolgere attività velica sportiva. Infatti, organizza ed è sede di eventi sportivi (v. calendario di regate), a cui partecipano i propri atleti e i tesserati FIV provenienti da altri circoli del territorio nazionale.

Si rileva, poi, dalle foto aeree del Circolo velico di Arco, un'ampia area recintata destinata al rimessaggio delle derive e delle imbarcazioni di dimensioni diverse, oltre alla possibilità di ormeggio per alcune di esse nel piccolo porticciolo.

Emerge, dalla documentazione versata in atti, che l'associazione sportiva, in ossequio ai principi statutari, è di fatto impegnata nel sostenere la pratica dello sport della vela; organizza corsi di vela per adulti e bambini e prevede quote sociali di favore per studenti e juniores, per assicurare loro la richiesta preparazione e conquistarli allo sport velico, fidelizzandoli al Circolo anche con l'offerta didattica di altri corsi e la possibilità di utilizzare le imbarcazioni dello stesso Circolo a condizioni vantaggiose.

In questo contesto si sviluppano i rapporti tra i soci e l'Associazione, le cui finalità sportive non possono prescindere dal mezzo nautico, a cui è dedicata particolare cura consistente anche nel suo rimessaggio, il cui costo, peraltro, è stabilito per l'intero anno solare, non distinguendo tra stagione agonistica e non.

Appare evidente, dunque, che il Circolo Vela Arco persegue sue finalità statutarie quando diffonde la conoscenza e incentiva la pratica dello sport della vela; quando organizza competizioni sportive e promuove la partecipazione ad esse dei suoi soci; e ciò realizza, in quanto affiliato FIV, con mezzi nautici di proprietà diretta o di soci.

Premesso in breve i principali obblighi che l'Associazione di norma assume, si ricorda che la stessa, con il suo Statuto (art. 7), ha riconosciuto ai soci il diritto di usufruire dei vantaggi che può loro offrire con il suo patrimonio; e tra questi non si possono escludere il diritto di frequentare i locali sociali, di usare il materiale sociale, quei servizi per i quali quella struttura è stata realizzata, come il ricovero dei natanti, gli ampi spazi dedicati al rimessaggio delle derive e il porticciolo.

Occorre ricordare che la Guardia di Finanza, a pag. 6 del PVC del 31/10/2003, dichiara di aver rilevato l'esistenza di "spazi numerati progressivamente ed assegnati ai soci". Lo stesso porticciolo, dalle dimensioni contenute, non sembra possa accogliere, oltre alle imbarcazioni proprie del Circolo, anche quelle di soggetti estranei all'Associazione sportiva di vela; né è possibile contestare, per l'anno 1998, l'uso di attrezzature portuali da parte di utenti diversi, considerato che la presenza di barche a motore da pesca, documentata dalle foto scattate dai verificatori in occasione dell'accesso alla sede del Circolo, consente di datare un'eventuale destinazione d'uso del porticciolo, diversa dagli scopi sociali, soltanto dall'ottobre 2005 e non prima di quella data.

Le prestazioni rese dall'Associazione, dunque, considerati gli articoli 2 e 3 dello Statuto, il numero importante di quei soci che hanno versato, oltre alla quota societaria, uno specifico contributo supplementare annuale per il ricovero dell'imbarcazione di proprietà (v. libro soci 1998 con natanti esclusivamente a vela, prodotto con Nota del 21/3/2013), l'impegno dell'Associazione di organizzare, ogni anno, una stagione di gare, a cui garantire la partecipazione dei propri atleti con le loro rispettive barche, l'esistenza di spazi numerati progressivamente ed assegnati ai soci, fanno ritenere che il Circolo fosse impegnato a garantire il servizio di rimessaggio delle derive ai propri soci in virtù della sua stessa natura di Associazione sportiva dilettantistica, diretta a divulgare la conoscenza dello sport di vela e a diffonderlo con le gare, così realizzando con la sua struttura immobiliare quella base nautica, che la stessa FIV richiede agli affiliati con il suo Statuto e relativo Regolamento.

Discende, da quanto sin qui verificato, che il servizio di rimessaggio dei natanti garantito ai soci, poiché consente di meglio realizzare tutti i progetti e le attività di scopo del Circolo, appare fortemente connotato

alle finalità istituzionali della medesima Associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, a mente dell'art. 4, comma 4. del D.P.R. n. 633 del 1972, la sua erogazione, nelle modalità descritte, non può essere considerata effettuata nell'esercizio di attività commerciale (Cass. Sez. 5 n. 11456/2010).

Occorre peraltro riconoscere che il Circolo, in quanto associazione sportiva affiliata FIV, ospita in occasione di competizioni veliche Società e atleti nazionali. Verso i tesserati, dunque, il Circolo adotta le stesse attenzioni e offre i medesimi servizi, che riserva ai suoi soci. Le prestazioni effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti anche degli ospiti qualificati, pertanto, non perdono la loro principale caratteristica, cioè quella di configurare attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'ente e, per tale ragione, non si considerano commerciali, a condizione che, come ricorre nel caso di specie, l'associazione si conformi alle regole che disciplinano il rapporto associativo e di partecipazione alle sovraordinate regole imposte dalla FIV e dal CONI, peraltro soggette a verifica. Si aggiunge che la presenza di ospiti qualificati, in occasione di competizioni, non è motivo di contrasto per l'Ufficio.

Considerati i temi su cui la decisione di rinvio ha richiesto un nuovo esame e valutata la documentazione prodotta dalle parti, come sin qui ampiamente dedotto in fatto, i principi statutari del Circolo Velico Ala, per l'anno in contestazione, hanno trovato concreta attuazione nelle attività sportive e di promozione della vela, riservando ai soci, soprattutto, ma anche agli ospiti qualificati che quello stesso sport condividono, tutte le attrezzature e le aree che consentono di poterlo praticare nel modo più completo, con i mezzi (surf e barche delle diverse classi) di proprietà del Circolo o degli stessi federati, soci e non. Il servizio di rimessaggio delle stesse barche e delle derive in genere, dunque, appare funzionale al più immediato e completo esercizio dello sport di vela; e tanto il Circolo consente grazie alle sue strutture.

Valutate le norme in cui la fattispecie deve inquadrarsi e le conclusioni in fatto e in diritto cui si è giunti, ritenuta assorbita ogni altra eccezione, questo Giudice rigetta l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado, che qui trova integrale conferma; considerata la difficoltà dei temi trattati e l'iter giudiziale della causa, compensa le spese, comprese quelle del grado di legittimità.

**P.Q.M.**

Rigetta l'appello dell'Ufficio e compensa le spese, ivi comprese quelle del giudizio di cassazione.  
Treno, il 15 aprile 2013.